

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

ART. 2135, COMMA 1, C.C.

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”

c.d. “doppio rischio” : → rischio economico

→ rischio ambientale



Regime agevolato

LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI

ART. 2135 C.C. :

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”

Opinione dominante La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, **anche in assenza di sfruttamento della terra**. Sono attività agricole essenziali, tra le altre:

- orticoltura
- coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai)
- floricoltura
- allevamenti in batteria

LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE

- a) Le **attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale**;
- b) Le **attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
ma si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano:
 - (1) **connessione soggettiva**: soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa e coerenti con attività connesse (ma v. eccezione per cooperative e consorzi);
 - (2) **connessione oggettiva**: le attività agricole connesse hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentemente con l'esercizio di attività agricole essenziali.

LA RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

All'imprenditore agricolo si applicano le **disposizioni sull'imprenditore in generale**, ma **non**:

- a) l'**obbligo legale di iscrizione nel registro delle imprese**, che attribuisce anche alla pubblicità dell'impresa agricola gli **effetti dichiarativi** previsti per le imprese commerciali;
- b) la **tenuta delle scritture contabili**;
- c) le **procedure concorsuali**.

L'esonero dal fallimento persiste anche se l'impresa agricola assume forma societaria, semplice o meno che sia; **UNA S.P.A. AGRICOLA NON FALLISCE!!**

L'obbligo di iscrizione e di tenuta delle scritture contabili sono imposti se l'**impresa agricola è organizzata in forma societaria diversa dalla società semplice**.